



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

01-01-19 - Servizio Statistica regionale elettorale

A tutti i Comuni della Sardegna
e p.c. Prefettura di Cagliari
protocollo.prefca@pec.interno.it
e p.c. Prefettura di Sassari
protocollo.prefss@pec.interno.it
e p.c. Prefettura di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it
e p.c. Prefettura di Oristano
elettorale.prefor@pec.interno.it

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna – 25 febbraio 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, si richiama di seguito la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica, e, in particolare, la legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica, la legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale*), nonché, per ciò che concerne gli aspetti procedurali, la circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "*Disciplina della propaganda elettorale*".

Si fa, inoltre, presente che in occasione delle consultazioni elettorali l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta apposite disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Propaganda mediante affissioni

Si richiamano, di seguito, i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 212/1956, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

liste di candidati e da parte di candidati alla Presidenza della Regione, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi senza che intervenga apposita domanda).

A tal proposito, la citata circolare permanente del Ministero dell'Interno soggiunge che dovrà essere impedita l'affissione indiscriminata di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature o ad altri partiti o raggruppamenti politici e dovrà essere impedita e repressa ogni forma di propaganda vietata.

A titolo meramente esemplificativo, si indicano i seguenti mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca od altro, che possano contenere riferimento alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

A norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la delimitazione degli spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale **tra martedì 23 gennaio e giovedì 25 gennaio 2024**, cioè tra il 33° e 31° giorno precedente le elezioni in oggetto.

Il numero degli spazi per le affissioni di propaganda, così come ridotto dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente; inoltre, com'è noto, sono stati soppressi gli spazi per la propaganda indiretta.

Si ricorda inoltre che, comunque, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212 del 1956, entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse, la Giunta comunale delimita gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale e li ripartisce in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni seguendo l'ordine di ammissione delle liste, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra (art. 3).

A tale riguardo, avuto riguardo al sistema elettorale della Regione Sardegna, si sottolinea che ogni candidato alla carica di Presidente della Regione ha diritto all'assegnazione di un distinto spazio, così come ciascuna lista ammessa ad esso collegata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Più precisamente, al fine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i candidati alla carica di Presidente alle liste ad essi collegate, lo spazio per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato Presidente sarà affiancato da quelli delle liste rispettivamente collegate, e così via, procedendo da sinistra verso destra e seguendo l'ordine progressivo risultante dai sorteggi effettuati dall'Ufficio centrale regionale.

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale, dal momento dell'assegnazione degli stessi e fino alla chiusura della votazione, sono vietate:

1. le cessioni e gli scambi degli spazi assegnati (art. 3 L. n. 212 del 1956);
2. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;
3. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
4. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
5. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su alberi, monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, ecc.

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso e a carattere mobile

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 26 gennaio**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa in luogo pubblico, sia a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, palloni o aerostati ancorati al suolo, che a carattere mobile, realizzata quindi con mezzi non ancorati al suolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Dal combinato disposto della disciplina in esame e del regime delle affissioni sopra delineato, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Dai divieti illustrati sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e, poiché non espressamente vietata, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

In merito all'installazione di postazioni fisse (gazebo), utilizzabili per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge, le stesse sono consentite solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso;
- c) è ammesso l'utilizzo di bandiere che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, comma 1, vieta, inoltre – dalla stessa data (cioè **da venerdì 26 gennaio**) – il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, o in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Propaganda elettorale sonora

Da venerdì 26 gennaio (30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 130 del 1975, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

R. n. 495 del 1992, tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi cortei e comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130 del 1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni non è previsto l'obbligo di darne preavviso al Questore; in ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono consentiti nel giorno precedente e nel giorno della votazione (art. 9, comma 1, L. n. 212 del 1956).

Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello della votazione

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione non siano turbate le operazioni degli uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda elettorale (art. 9, comma 1, L. n. 212 del 1956). Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 212 del 1956, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto anche per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione, dall'art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione sono altresì vietati, si ribadisce, anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Infine, affinché non siano comunque turbate le operazioni degli uffici elettorali e l'espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta, nel giorno della votazione, ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, intendendosi tale divieto esteso alla propaganda svolta nei locali del seggio e in quelli adiacenti.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Uso di locali comunali

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge n. 515 del 1993, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, senza oneri a proprio carico.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data della votazione (cioè **da sabato 10 febbraio**) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Parità di genere nella comunicazione politica

Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 515 del 1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai partiti e movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Sanzioni

Si ricorda, infine, che le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 prevedono le sanzioni applicabili alle violazioni della disciplina sulla propaganda elettorale.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alle relative disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, precisando che compete ai Comandi di Polizia municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste a carico dei responsabili, i Comuni devono comunque provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515 del 1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo



Firmato digitalmente da
Sergio Loddo
10/01/2024 12:54:42